

## Regolamento del Dottorato in Studi italianistici

### Parte I

#### Disposizioni generali

##### Articolo 1 - Il Corso di Dottorato

1. Il Dottorato in *Studi italianistici* (nel seguito: Dottorato) organizza, promuove e coordina la formazione dottorale finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione relative alle discipline italianistiche (letterarie, filologiche e storico-linguistiche, letterarie e filologiche medievali e umanistiche, comparatistiche) facenti capo ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'Allegato A al presente regolamento, assicurando la qualità della formazione e del metodo formativo e la valutazione dei risultati. Il Dottorato promuove l'internazionalizzazione degli studi e favorisce gli scambi di docenti e di dottorandi con atenei e centri di ricerca esteri, nel rispetto della normativa d'Ateneo.
2. Il Dottorato ha sede presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa.
3. Il Dottorato è istituito secondo le norme vigenti e in conformità con il *Regolamento di Ateneo* in materia.
4. La lingua ufficiale del corso di Dottorato è l'italiano. In italiano si svolgeranno quindi di norma i colloqui di passaggio d'anno e la discussione delle tesi. Altre lingue di larga comunicazione (inglese e francese in primo luogo) potranno essere usate da colleghi ospiti in veste di *visiting professor* e da eventuali allievi del corso di dottorato provenienti da atenei stranieri.
5. Il Dottorato può stabilire convenzioni o consorzi con altri Dottorati o Enti di ricerca, pubblici o privati, in conformità con quanto stabilito nell'art. 22 del *Regolamento di Ateneo*.
6. È possibile istituire specifici curricula, per i quali può essere designato un responsabile scientifico. In questo caso, la designazione sarà oggetto di una specifica valutazione e di un parere da parte del Collegio dei docenti.
7. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

##### Articolo 2 - Organi del Corso di Dottorato

1. Gli organi del Dottorato sono:
  - a) il Collegio dei docenti
  - b) il coordinatorecome definiti nel *Regolamento di Ateneo* in materia e negli articoli seguenti del presente regolamento.

##### Articolo 3 - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dottorato, più due rappresentanti dei dottorandi, secondo quanto previsto dal Regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca.

I rappresentanti dei dottorandi non partecipano alla discussione e alla deliberazione sulla valutazione annuale degli iscritti e sull'organizzazione dell'esame finale.
2. Il Collegio ha funzioni di indirizzo generale delle attività del Dottorato; in particolare, esercita le funzioni previste dall'art. 4 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.

3. Il Collegio elegge il coordinatore fra i suoi membri professori di prima fascia in servizio a tempo pieno, con le stesse modalità previste per le elezioni dei presidenti dei corsi di studio. In caso di motivato impedimento o rinuncia dei professori di prima fascia, o per l'ipotesi in cui nessuno di essi risulti eletto in ogni turno, il coordinatore è scelto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno del Collegio. Il coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica 3 anni accademici.
4. Il Collegio può essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei membri o per convocazione da parte del coordinatore, che lo presiede.
5. Del Collegio dei docenti possono entrare a far parte i professori e i ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, purché la durata residua del contratto sia pari ad almeno due anni, appartenenti ad atenei italiani o stranieri, nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati purché in servizio. Tali soggetti devono farne esplicita richiesta, approvata dal Collegio dei docenti, previa comunicazione al dipartimento di afferenza (limitatamente per i docenti dell'Ateneo) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza italiano che ne rilascia il nulla osta. Per i professori e i ricercatori universitari dell'Ateneo, la partecipazione al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un altro ateneo, non in convenzione con l'Università di Pisa, è subordinata, in conformità alla normativa vigente, al nulla osta da parte del consiglio di amministrazione sentito il dipartimento di afferenza.

#### **Articolo 4 - Coordinatore**

1. Il coordinatore convoca e presiede la giunta e il Collegio dei docenti, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Dottorato, rappresenta il Dottorato presso l'Ateneo e ogni altro organismo esterno.
2. Il coordinatore può designare un vicecoordinatore, scelto tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che siano membri del Collegio, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il vicecoordinatore può essere individuato tra i professori e i ricercatori di altro ateneo solo nel caso in cui il coordinatore eletto appartenga all'Università di Pisa.
3. In caso di comprovata necessità e urgenza, il coordinatore può adottare provvedimenti di competenza del Collegio, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

#### **Articolo 5 - Rapporti con il Dipartimento**

1. Ai fini del funzionamento del Dottorato, il Consiglio di Dipartimento, quale sede amministrativa del Dottorato, assegna a quest'ultimo i fondi messi a disposizione dall'Ateneo, sui quali successivamente il Collegio dei docenti delibera in merito alla loro ripartizione.

## **Parte II**

### **Ammissione**

#### **Articolo 6 - Ammissione**

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica (art. 9 del *Regolamento di Ateneo* sul dottorato di ricerca), con la formazione di un'unica graduatoria di merito per il Dottorato.

#### **Articolo 7 - Prove di ammissione**

1. Sono oggetto di valutazione:
  - a) il curriculum del candidato (comprensivo del percorso formativo, delle eventuali pubblicazioni, della tesi di laurea magistrale e di ogni ulteriore documento utile) e il suo progetto di ricerca, con soglia minima di superamento di 28/40;

- b) una prova scritta, consistente in un elaborato attinente alle tematiche disciplinari contemplate dal Dottorato, con soglia minima di superamento di 21/30;
- c) un colloquio (comprensivo della discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato al momento dell'iscrizione) e di una breve prova di lingua straniera (inglese o francese), con soglia minima di superamento di 21/30.

#### **Articolo 8 - Commissione esaminatrice**

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

### **PARTE III**

#### **Frequenza corsi di dottorato**

#### **Articolo 9 - Supervisore**

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, sulla base delle competenze specifiche di ricerca dei vari docenti del dottorato e attenendosi comunque, per quanto possibile, a un criterio di rotazione.

#### **Articolo 10 - Attività compatibili e incompatibili**

1. I dottorandi possono svolgere annualmente all'interno dell'Ateneo non più di 40 ore di attività didattica integrativa, sussidiaria, propedeutica o di recupero. Eventuali altre attività devono essere autorizzate dal Collegio dei docenti, dietro motivata richiesta presentata dal dottorando, sempre nel rispetto delle norme del *Regolamento di Ateneo*.

#### **Articolo 11 - Verifica delle attività formative**

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

- presentazione di una relazione annuale che preveda, oltre alla descrizione degli obiettivi di ricerca, e delle attività relative da svolgere l'anno seguente, l'illustrazione della ricerca già svolta. Potranno essere segnalate anche le attività didattiche o affini, eventualmente svolte durante l'anno. La relazione sarà oggetto di valutazione positiva o negativa da parte del Collegio, e dovrà essere discussa personalmente dal dottorando, anche – eccezionalmente – per via telematica. In caso di valutazione negativa, non sarà concesso il passaggio all'anno successivo.

2. Salvo eccezioni legate a comprovati motivi di salute, o allo svolgimento di soggiorni di studio all'estero approvati dal Collegio, gli allievi iscritti del primo e del secondo anno di corso sono tenuti a frequentare i cicli obbligatori di lezione e le attività didattiche d'ateneo. Assenze non giustificate saranno segnalate nel giudizio finale sull'attività annuale.

### **PARTE IV**

#### **Conseguimento del titolo**

#### **Articolo 12 - Esame finale**

1. L'esame finale è disciplinato dall'art. 19 del *Regolamento di Ateneo* sul Dottorato di ricerca. La specifica procedura è descritta nell'**Allegato B** al presente regolamento: **Modalità di consegna, prevalutazione e discussione della tesi**.

#### **Articolo 13 - Commissione esaminatrice**

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **PARTE V**

### **Accordi e internazionalizzazione**

#### **Articolo 14 - Convenzioni e consorzi**

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 15 - Co-tutela**

1. Le proposte di tesi in co-tutela con atenei stranieri devono essere vagliate e approvate dal Collegio dei docenti.

2. I dottorandi in regime di co-tutela in entrata sono tenuti a partecipare, nel periodo di soggiorno in Italia, alle attività didattiche del Dottorato e comunque a sottoporsi alle procedure di verifica annuale previste per i dottorandi.

3. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

#### **Articolo 16 - Doctor Europaeus**

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus / International Doctorate qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 17 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia e al *Regolamento di Ateneo* sul Dottorato di Ricerca.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico ed è altresì consultabile sul sito dell'Università.